Comune di Marciano della Chiana

(Provincia di Arezzo)

Ordinanza n. 85 del 23.12.2014

IL SINDACO

Valutata la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n. 8 di Arezzo – Dipartimento della Prevenzione U.O. Santà Animale di Camucia – Cortona (AR), in data 19.12.2014 Prot. n. 0061296, pervenuta in data 22.12.2014, con la quale viene segnalato che presso l'allevamento sito in località Ponte al Ramo del Comune di Foiano della Chiana, con codice aziendale IT 017 AR 043, di proprietà dell'Azienda Casini Gabriele, è stato rilevato un focolaio di Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) tramite positivizzazione di bovini sentinella.

visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265;
visti:
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8.02. 1954;
- la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34,.
- la Legge 23 Dicembre 19'78 n. 833;
- la Legge 2 Giugno 1988:,n. 218;
- il D.M. 20 Luglio 1989 n.298 ;
- il D.L.vo 22 Maggio 1999 n. 196;
- il D.L.vo 9 Luglio 2003 n. 225;
- il Reg.(CE)/1266/2007 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000;

preso atto che a seguito dell'insorgenza di un focolaio sospetto/conclamato di febbre catarrale degli ovini il territorio comunale deve essere considerato quale Comune con infezione in atto;
ritenuto necessario adottare tutti i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della malattia e contrastare l'evoluzione della epidemia;

ORDINA

Ai detentori di animali della specie ovina, caprina e bovina e dei ruminanti in genere, presenti nel territorio comunale:

- il divieto di qualsiasi movimento degli animali in entrata ed in uscita dagli allevamenti, salvo spostamenti in deroga (verso mattatoio o altri allevamenti), previsti dai Dispositivi Ministeriali e Regionali, di volta in volta emessi in funzione dell'andamento epidemiologico della malattia;
- il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;
- il trattamento periodico degli animali, dei locali di stabulazione (interno ed esterno) con insetticidi autorizzati;
- l'abbattimento degli animali ritenuti necessari dal Veterinario Ufficiale per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
- la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda, con modalità conformi alle disposizioni vigenti;

la revoca dei presenti provvedimenti avverrà sulla base di elementi epidemiologici e normativi che saranno rilevati e trasmessi dal competente Servizio Veterinario
E' fatto obbligo a chiunque rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
I VV Urbani, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica ciascuno nell'ambito delle proprie competenze sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

IL SINDACO
F.TO MARCO BARBAGLI

Piazza Fanfulla, 4/5
52047 Marciano della Chiana (AR)
P. IVA e C.F. 00256440512
Tel. 0575.8408211 – Fax 0575.845432
e-mail marciano.sociale@comune.marcianodellachiana.ar.it
marciano.scuola@comune.marcianodellachiana.ar.it
http://comunemarciano.ar-tel.it